



REPUBBLICA ITALIANA

151/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **60516/PC** del registro di segreteria, proposto da:

INPS (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita, n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H5010; pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T; pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Sebastiano Caruso (c.f. CRSSST6OL27E463R; pec

avv.sebastiano.caruso@postacertinps.gov.it) come da procura speciale in calce all'atto di appello e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto; – *appellante*

contro

omissis (c.f. *omissis*) nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis* e residente in *omissis*, Via *omissis*, n. *omissis*, rappresentato e difeso, per procura allegata all'atto di costituzione, dall'avv. Fabrizio Calvo (c.f. CLVFRZ70P27C351N, fax 095 533313, pec: fabriziocalvo@pec.it), presso il cui studio in Catania, Via Pietro Mascagni, è elettivamente domiciliato; –
appellato

per l'annullamento

della sentenza n. 131/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto-Adige, sede di Trento, depositata il 16 dicembre 2021;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 23 maggio 2024, con l'assistenza del segretario di udienza, Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, Cons. Donatella Scandurra, l'Avv. Lidia Carcavallo per l'Inps e l'Avv. Assunta Zampaglione, su delega scritta dell'Avv. Fabrizio Calvo, per l'appellato.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 131/2021 la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto-Adige, sede di Trento, accoglieva il ricorso, proposto da *omissis* volto alla (ri)liquidazione del trattamento pensionistico in godimento in applicazione della disciplina del c.d. cumulo gratuito dei periodi assicurativi (ex art. 1, commi da 239 a 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228),

riconoscendo allo stesso, alla data del 31.12.1995, un'anzianità contributiva complessiva superiore a 18 anni, risultante dal cumulo dei vari periodi assicurativi maturati, in parte, presso l' INPS e, in parte, presso l'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza dei Veterinari - ENPAV (20 anni, 7 mesi e 12 giorni). Per l'effetto, il Giudice di prime cure dichiarava il diritto del ricorrente alla riliquidazione *in parte qua* della pensione in godimento con applicazione del sistema di calcolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione; compensava le spese di lite.

Con atto di appello, correttamente notificato in data 14 gennaio 2023, avverso la sentenza di primo grado, depositata il 16 dicembre 2021, l'Inps deduceva “*Violazione dell'art. 1 della legge 18 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 1, commi 239 e segg., della legge 24 dicembre 2012, n. 228*”, sostenendo che i 18 anni di anzianità contributiva da compiere al 31 dicembre 1995 non possono essere maturati presso qualsivoglia forma di assicurazione obbligatoria, bensì solo presso l'assicurazione generale obbligatoria e le forme sostitutive ed esclusive di esse, trattandosi delle uniche forme assicurative alle quali l'art. 1 della legge n. 335/1995 è testualmente riferito, tanto più che il predetto art. 1 non è stato espressamente modificato, né derogato, dall'art. 1, comma 246, della legge n. 228/2012 e che le disposizioni della predetta legge n. 335/1995 costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Sostanzialmente, l'Istituto riteneva che i periodi contributivi maturati presso le Casse previdenziali dei liberi professionisti non dovevano essere conteggiati e che il rinvio effettuato dall'art. 1, comma 246, della legge n. 228 del 2012 al comma 239 dello stesso art. 1 deve intendersi come rinvio statico e recettizio, ossia riferito al testo della disposizione vigente alla data

della sua entrata in vigore, prima della modifica apportata dall'art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguardante l'estensione della disciplina agli enti di previdenza, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Si costituiva l'appellato, sostenendo che ai fini del sistema pensionistico applicabile si deve tener conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle varie gestioni previdenziali e che le disposizioni contenute nella legge n. 228 del 2012 non implicano alcuna eccezione o deroga all'impianto della legge n. 335 del 1995.

All'odierna udienza le parti insistevano per le conclusioni in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La sentenza di primo grado ha riconosciuto all'istante il diritto alla (ri)liquidazione, con il sistema interamente retributivo, del trattamento pensionistico in godimento, valorizzando, ai fini del raggiungimento della soglia dei 18 anni prevista dall'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, il periodo di iscrizione presso l'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza dei Veterinari – ENPAV – in quanto le modifiche apportate all'art. 1, comma 239 e segg., della legge 24 dicembre 2012, n. 228, consentirebbero l'estensione del cumulo gratuito dei vari periodi assicurativi maturati presso l'Inps e l'ENPAV.

Nell'atto di appello, l'Inps, viceversa, sostiene che le regole dettate dall'art. 1 della legge n. 335/1995 riguardano soltanto le pensioni erogate nella assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa e non anche i periodi maturati presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti (fra le quali l'ENPAV).

Nel merito, l'appello dell'Inps è fondato.

L'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nel testo, attualmente vigente, così come integrato dall'art. 1, comma 195, lett. a) e b), della legge 11 novembre 2016, n. 232, prevede che, ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.

La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità ed ai superstiti di assicurato deceduto.

Lo stesso art. 1 della legge n. 228/2012 stabilisce, ai commi successivi, che la facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni (comma 243); che ciascuna gestione, per la parte di propria competenza, deve determinare il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (comma 245); che la liquidazione del trattamento è a carico dell'Inps, previa acquisizione delle quote di pensione da parte degli enti coinvolti nel cumulo (comma 244); che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (comma 245) e che, per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo (comma 246).

Le disposizioni in esame consentono, in tal modo, di cumulare, ai fini del computo dell'anzianità contributiva rilevante per la determinazione del sistema di calcolo della pensione, tutti i periodi assicurativi accreditati presso differenti

gestioni, senza oneri a carico dell'interessato, per il riconoscimento di un'unica pensione, con il sistema integralmente retributivo (piuttosto che con quello, deteriore, misto).

L'art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'applicazione dell'istituto anche ai soggetti iscritti agli enti di previdenza, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, così includendo anche coloro che svolgono attività autonoma libera professionale.

La modifica normativa del 2016 è intervenuta solo sul comma 239 con riferimento ai periodi maturati presso gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e non anche sui commi 245 e 246, riguardanti la determinazione del trattamento di pensione con il sistema "pro quota" secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento.

Alla luce di tale quadro normativo, è indubitabile che il riferimento ai periodi maturati presso le Casse professionali (tra cui, appunto, l'ENPAV), è rinvenibile solo nel comma 239 del citato art. 1 della L. n. 228/2012 e non anche nei commi 245 e 246 dello stesso art. 1, sicché, coerentemente, l'anzianità contributiva rilevante non potrà che essere quella maturata nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive di esse, tra le quali non rientra il regime assicurativo delle Casse previdenziali dei liberi professionisti.

Né si ravvisa nell'attuale sistema ordinamentale, alcuna deroga espressa alle regole stabilite nell'art. 1 della legge n. 335/1995, dovendosi, al riguardo, rammentare, come sostenuto dall'Istituto previdenziale appellante, che le

disposizioni della predetta legge n. 335/1995 costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e che le successive leggi non possono introdurre eccezioni o deroghe se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.

Ritiene, dunque, il Collegio, in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia, dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi che *“Deve, quindi, tenersi distinto il diritto a fruire dell'istituto del cumulo gratuito sancito dalla su richiamata novella normativa, dall'applicazione del sistema di liquidazione del trattamento pensionistico che non può che seguire la legislazione prevista in materia previdenziale ed in particolare, nella fattispecie, il disposto dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, ai sensi del quale per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”* (Sez. I App., sent. n. 28/2023; Sez. App. Reg. Sicilia, sent. n. 14/2023, n. 15/2023, n. 16/2023, n. 17/2023 e n. 19/2023).

Pertanto, il Collegio ritiene che l'Istituto previdenziale abbia correttamente applicato il sistema di calcolo misto, non avendo l'appellato maturato 18 anni di anzianità alla data del 31 dicembre 1995 presso l'Inps.

Conclusivamente, l'atto di appello deve essere accolto.

Le spese devono essere compensate per la peculiarità e novità delle questioni trattate.

Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie l'appello promosso dall'**INPS**, iscritto al **n. 60516** del registro di segreteria.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 23 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

f.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24/06/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI